

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

**N. 4190-B**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Ministro degli affari esteri**

(DINI)

**di concerto col Ministro dell'interno**

(JERVOLINO RUSSO)

**col Ministro di grazia e giustizia**

(DILIBERTO)

**e col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica**

(AMATO)

(V. *Stampato n. 4190*)

*approvato dal Senato della Repubblica il 18 gennaio 1999*

(V. *Stampato Camera n. 6691*)

*modificato dalla Camera dei deputati il 10 maggio 2000*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 12 maggio 2000*

—————

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo per l'esecuzione delle  
sentenze penali tra la Repubblica italiana e la Repubblica di  
Cuba e relativo scambio di note integrativo, fatti a l'Avana  
il 9 giugno 1998

—————

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

## Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo per l'esecuzione delle sentenze penali tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Cuba e relativo scambio di note integrativo, fatti a L'Avana il 9 giugno 1998.

## Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data agli atti internazionali di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 17 dell'Accordo.

## Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 20 milioni annue a decorrere dal **1999**, si provvede **quanto a lire 20 milioni per il 1999 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e quanto a lire 20 milioni annue a decorrere dal 2000** mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

## Art. 1.

*Identico*

## Art. 2.

*Identico*

## Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 20 milioni annue a decorrere dal 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

2. *Identico*.

Art. 4.

*Identico*



















